

Edizione di martedì 2 ottobre 2018

DICHIARAZIONI

Utili pagati nell'anno 2017: la compilazione del modello 770/2018

di Federica Furlani

IVA

Territorialità Iva dei servizi immobiliari “composti”

di Marco Peirolo

PATRIMONIO E TRUST

La donazione simulata è elusiva anche se non fraudolenta

di Angelo Ginex

IVA

Negato il rimborso dei costi per fideiussioni

di Davide Albonico

ACCERTAMENTO

Accertamento analitico-induttivo

di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

DICHIARAZIONI

Utili pagati nell'anno 2017: la compilazione del modello 770/2018

di Federica Furlani

Le società e gli enti soggetti ad Ires che hanno corrisposto nel corso del 2017 **utili e proventi** ad essi equiparati devono compilare, nel **modello 770/2018** in scadenza il prossimo 31 ottobre, i **quadri SI e SK**.

È importante evidenziare che **non rileva la data di delibera** della distribuzione di dividendi, ma è necessario far riferimento alla **data di pagamento** degli stessi; di conseguenza la società che abbia solo deliberato la distribuzione senza provvedere al pagamento **non deve compilare i predetti quadri**.

In particolare nella sezione **utili pagati nell'anno 2017 in qualità di emittente (rigo S12)**, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Ires, che nell'anno solare 2017 hanno **corrisposto utili** sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2017 in qualità di emittente, a prescindere dall'assoggettamento o meno di **ritenuta**, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentratato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

UTILI PAGATI NELL'ANNO 2017 IN QUALITA DI EMMITTERE	SI2	1			
UTILI E PROVENTI EQUIPARATI	SI4	Somme pagate nel 2017	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate
	SI5	1	2	3	4
				%	

Nella sezione **Utili e proventi equiparati** devono invece essere indicati gli **utili corrisposti nell'anno 2017 sui quali sono state applicate le ritenute** previste dall'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#).

Ricordiamo che sugli utili corrisposti a persone fisiche va applicata una **ritenuta a titolo di imposta** con aliquota del **26%** nel caso di **partecipazione non qualificata**, ovvero partecipazione che rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, o al 25% (5% in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati)

del capitale o del patrimonio. Sugli utili riferiti a **partecipazione qualificate** non va invece applicata alcuna ritenuta e la tassazione avviene direttamente nel **modello Redditi della persona fisica percipiente (quadro RL modello Redditi PF)**.

In particolare nei **righi da SI4 a SI13** è necessario indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli **utili** e dei proventi equiparati **pagati nell'anno 2017**;
- nella **colonna 2**, l'intera **aliquota** complessivamente applicata;
- nella **colonna 3**, il **titolo d'applicazione della ritenuta**, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo di imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle **ritenute effettuate**.

Nel **rgo SI14**, nella colonna 1 va invece indicato l'ammontare degli utili a qualunque titolo **non assoggettati a ritenuta**.

SI14		non assoggettate
------	--	------------------

Infine, nei righi da SI4 a SI13, **colonna 5**, va indicato il **codice 1** qualora si tratti di **utili da partecipazione**.

Nel **quadro SK** vanno invece indicati i **dati identificativi dei percettori degli utili** corrisposti nel 2017, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; di conseguenza **non andranno indicati** i percettori di utili riferiti ad una **partecipazione non qualificata** come sopra definita.

Il **quadro SK** ricalca la struttura della **Certificazione degli utili** rilasciata ai percettori entro il mese di marzo 2018 e presenta delle novità rispetto allo scorso anno legate alla **rideterminazione delle percentuali di concorrenza al reddito** degli utili da partecipazione qualificate (dal 49,72% al 58,14%) a seguito della riduzione dell'aliquota Ires (dal 27,5% al 24%) ad opera della Finanziaria 2016.

Di conseguenza:

- nel **punto 31**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, per il quale la percentuale di tassazione è pari al **40%**;
- nel **punto 32**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, per i quali la percentuale è pari al **49,72%**;
- nel **punto 33** deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo

corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, per il quale la percentuale di tassazione è pari al **58,14%**.

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI							
Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo riferita 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarietà 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 32	Dividendo da utili post 31/12/2016 33	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 34	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 35	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 36			
Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 37	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 38	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 39	Interessi, riqualificati dividendi 40	Netto frontiera 41			
Utili da SIIQ e da SIINQ 42	Aliquota 43	Ritenute 44	Imposta sostitutiva 45	Imposta estera 46			
Utili in trasparenza 47							

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Territorialità Iva dei servizi immobiliari “composti”

di Marco Peirolo

L'Agenzia delle Entrate, con il **principio di diritto n. 2 del 24.09.2018**, ha fornito la **propria interpretazione** della **deroga territoriale** di cui all'[articolo 7-quater, comma 1, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), riguardante i **servizi relativi a beni immobili**.

Il caso considerato è quello di un **soggetto non residente** che organizza in Italia un **congresso** e che, a tal fine, intende utilizzare, a titolo oneroso, un **immobile** avvalendosi anche di **specifici servizi resi a latere della sua concessione in uso** (nella specie, si fa riferimento ai servizi resi in occasione di eventi sportivi).

Secondo l'Agenzia, la prestazione di servizi dedotta in contratto è **territorialmente rilevante in Italia**, ai sensi del citato [articolo 7-quater, comma 1, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), in combinato disposto con l'[articolo 12 D.P.R. n. 633/1972](#), se dall'esame delle circostanze del caso specifico emerge che:

- la concessione in uso degli immobili è **essenziale e indispensabile** per la prestazione del servizio;
- i servizi pattuiti sono **ancillari alla concessione in uso degli immobili**, anche in relazione al loro valore economico.

L'Agenzia, a fondamento di tale conclusione, si è limitata a precisare che essa discende dall'interpretazione della previsione interna in materia di territorialità dei servizi immobiliari alla luce delle indicazioni contenute nell'articolo 31-bis Regolamento UE 1042/2013 (invero, si tratta dell'[articolo 31-bis Regolamento UE 282/2011](#), aggiunto dal **Regolamento UE 1042/2013**).

Innanzi tutto, si ricorda che l'[articolo 7-quater D.P.R. 633/1972](#) stabilisce, alla lett. a), che **si considerano effettuate nel territorio dello Stato** “*le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato*”.

Tale **deroga** ripropone, sostanzialmente, la regola concernente la territorialità delle prestazioni di servizi relative a beni immobili già contenuta nel **previgente** articolo 7, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, rispetto a quest'ultima disposizione, la nuova norma si differenzia, da un

lato, per l'espressa menzione della *"fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio"* e, dall'altro, per l'espressa menzione della **"concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili"**.

La disposizione nazionale, a sua volta, recepisce il contenuto [articolo 47 Direttiva 2006/112/CE](#), in base al quale **"il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene"**.

L'elenco contenuta nella norma, unionale e nazionale, è **esemplificativa** e, in quanto tale, restano soggetti alla **deroga territoriale** basata sul luogo di ubicazione del bene immobile tutte le prestazioni di servizi che siano **ad esso relative**.

L'[articolo 31-bis Regolamento UE 282/2011](#) viene in soccorso agli operatori, prevedendo, al par. 1, quand'è che un servizio può considerarsi relativo ad un bene immobile per poi fornire, nei successivi par. 2 e 3, un **doppio elenco esemplificativo di servizi** che, rispettivamente, si considerano e non considerano **relativi ad un bene immobile**, i quali implementano pertanto, in positivo e in negativo, l'elenco contenuta nell'articolo 47 della Direttiva e nel corrispondente articolo 7-quater, comma 1, lett. a), del decreto Iva.

La **Commissione europea**, nelle **Note esplicative pubblicate il 26 ottobre 2015**, ha chiarito le **modalità di interpretazione** delle disposizioni del citato articolo 31-bis. Al fine di determinare se un servizio vada considerato come relativo ad un bene immobile occorre, nell'ordine:

- controllare se il servizio sia **incluso nell'elenco** del par. 2 e, in caso affermativo, esso è **soggetto a Iva nel luogo di ubicazione del bene**;
- verificare se il servizio sia **escluso dalla deroga territoriale** basata sul luogo di ubicazione del bene ai sensi del par. 3;
- qualora il servizio **non sia ricompreso in nessuno dei due elenchi** dei par. 2 e 3, verificare se sia da considerare come un **servizio relativo ad un bene immobile** sulla base dei criteri di cui al par. 1.

La **concessione del diritto di utilizzazione di un bene immobile**, oltre ad essere espressamente inclusa nell'[articolo 47 Direttiva n. 2006/112/CE](#), rientra nella previsione di cui all'[articolo 31-bis, par. 2, lett. j\), Regolamento UE 282/2011](#), che richiama *"la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie"*.

In proposito, la Commissione UE, nelle **note esplicative** (§ 2.4.11.1), ha chiarito che: *“Tenendo conto dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera j), in combinato disposto con le lettere h) e i), è evidente che l'ambito di applicazione dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera j) è più ampio di quello delle altre due disposizioni, in quanto mira a comprendere servizi «diversi da quelli di cui alle lettere h) e i)». Esso è pertanto d'applicazione non solo agli esempi elencati nella disposizione stessa (diritti di pesca e di caccia, l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, l'uso di strutture soggette a pedaggio quali ponti o gallerie), ma anche a ogni altra cessione o altro trasferimento analoghi di diritti per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, non esplicitamente elencati dalle disposizioni di cui sopra, a condizione che il servizio presenti un nesso sufficiente con un bene immobile”.*

Nella fattispecie considerata dall'Agenzia delle Entrate si fa espressamente riferimento alla *“prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell'uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi”*.

Dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia emerge che, ai fini dell'Iva, **ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente**. Tuttavia, quando un'operazione comprende diverse prestazioni, si pone la questione se essa debba essere considerata come un'**operazione unica** o come corrispondente a più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente.

Una prestazione deve essere considerata come una **prestazione unica** quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono a tal punto **strettamente connessi** da formare, oggettivamente, **una sola prestazione economica indissociabile** la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Occorre individuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca al consumatore, considerato come consumatore medio, più prestazioni principali distinte o un'unica prestazione.

Inoltre, ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscano una **prestazione principale**, mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più **prestazioni accessorie** cui si applica la **stessa disciplina tributaria della prestazione principale**. In particolare, una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per i destinatari un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto.

L'Agenzia delle Entrate ha correttamente ritenuto applicabile il **nesso di accessorietà**, sicché la prestazione dedotta in contratto assume **carattere di unicità**.

Come specificato nelle Note esplicative (§ 1.6), *“in presenza di una prestazione unica raggruppata, occorre individuare l'elemento predominante della stessa e verificare se l'elemento predominante sia relativo o no a un bene immobile”*.

Si comprende, pertanto, perché l'Agenzia abbia affermato che la **rilevanza territoriale**

dell'operazione in base alla deroga del luogo di ubicazione dell'immobile sia subordinata alla circostanza che “la concessione in uso degli immobili è *essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio*”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

PATRIMONIO E TRUST

La donazione simulata è elusiva anche se non fraudolenta

di Angelo Ginex

La disciplina antielusiva di cui all'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) non esaurisce il proprio campo applicativo nella simulazione relativa, nella cui cerchia rientra anche l'interposizione fittizia di persona, dacché **lo scopo elusivo può essere perseguito anche mediante operazioni effettive e reali per mezzo di strumenti giuridici che deviano dal loro utilizzo ordinario**, al fine di sfuggire all'imposizione fiscale. È questo il principio suffragato nuovamente dalla **Corte di Cassazione con [ordinanza n. 19417 del 20.07.2018](#)**.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento *ex [articolo 37 D.P.R. 600/1973](#)*, con il quale l'Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione la **plusvalenza da cessione di un terreno donato** dal contribuente ai propri figli **in prossimità della vendita** del medesimo.

Secondo il ragionamento dell'Ente impositore, **l'atto di donazione era stato simulato** al fine di occultare la cessione del cespote da parte dei donatari ed eludere così la tassazione della plusvalenza ai fini Irpef *ex [articolo 67 Tuir](#)*.

Più precisamente, indice rivelatore del negozio simulato era la circostanza che **il corrispettivo da cessione del terreno era costituito da denaro contante e da immobili intestati al donante**.

A seguito di ricorso, il giudice di prime cure annullava parzialmente l'avviso di accertamento, riducendo l'imposta rettificata, atteso che per la frazione di prezzo corrisposta in denaro contante in favore dei figli **la donazione andava considerata effettiva**.

La sentenza, confermata anche in appello, veniva successivamente impugnata per cassazione per inconsistenza dell'impianto logico del provvedimento e per violazione dell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), il quale dispiega i suoi effetti nei casi **interposizione fittizia** di un terzo tra il soggetto interponente e quello interposto, sull'assunto che la presenza di tale soggetto non era stata appurata tanto dai giudici di merito, quanto dall'Amministrazione finanziaria.

Tale vizio sarebbe presente, inoltre, pur ritenendosi applicabile detta norma ai casi di interposizione reale di persona, in quanto l'Ente impositore e i giudici di merito avevano erroneamente imputato al contribuente non il reddito pari alla differenza tra prezzo ricevuto dai donatari dalla cessione del cespote e valore dichiarato nell'atto di donazione, ma la differenza tra prezzo e costo di acquisto del bene da parte del contribuente.

Ebbene, nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità, rigettando le doglianze, hanno condiviso quanto svolto dal giudice di seconde cure, ribadendo il principio secondo il quale: **“la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, co. 3 D.P.R. 600/1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta”**.

Quindi, si comprende come il fenomeno della **simulazione relativa**, comprendente anche l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce l'ambito di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo **anche mediante operazioni effettive e reali** (cfr. **Cass., sentenze nn. 21794/2014, 25671/2013**).

La vicenda del caso in rassegna è sovente accompagnata anche dalla contestazione dell'abuso del diritto di cui agli articoli 37-bis D.P.R. 600/1973 vigente *ratione temporis* e 10-bis L. 212/2000, circostanza esaminata dalla Corte di Cassazione in pari data e per un episodio del tutto analogo a quello precedente, con l'ordinanza n. 19419 del 20.07.2018.

Tuttavia, come chiarito dai giudici di Piazza Cavour, nei casi in cui al soggetto venga contestata una condotta abusiva che abbia come scopo quello di eludere il pagamento dell'imposta, **incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova del disegno elusivo e le deviazioni dagli schemi negoziali classici**, utilizzati per conseguire il risparmio di imposta (cfr. **Cass., sentenza n. 4603/2014**).

Pertanto, la contestazione di un abuso del diritto deve essere supportata da prove ben più consistenti rispetto alla contestazione della **simulazione**, che importa l'utilizzo di sole **presunzioni gravi, precise e concordanti**, aggravando l'onere della prova da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA VERIFICA FISCALE POST CIRCOLARE GDF 1/2018

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Negato il rimborso dei costi per fideiussioni

di Davide Albonico

I costi sostenuti (a titolo di provvigioni pagate ad istituti di credito) per **fideiussioni** prestate al fine di ottenere il **rimborso dell'Iva in via accelerata** non costituiscono alcuno **squilibrio tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria**, in quanti gli stessi sono assunti a seguito di una **scelta consapevole del contribuente** che ottiene un immediato vantaggio patrimoniale costituito dal rimborso accelerato del credito Iva.

Questo, quanto affermato dai giudici della **CTP Milano**, con la **sentenza n. 6323 del 13.10.2017**, nel rigettare la richiesta di rimborso avanzata dalla società contribuente e relativa alla **garanzia patrimoniale** prestata in favore dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'esecuzione del rimborso Iva.

Ripercorrendo i fatti di causa, la controversia nasce in seguito alla presentazione di un'**istanza di rimborso** effettuata dalla contribuente, società residente in Svizzera, dei compensi e delle commissioni pagate per ottenere le **fideiussioni**, di cui all'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#), finalizzate all'erogazione dei **rimborsi delle eccedenze Iva relative a più periodi d'imposta**.

La **Direzione Regionale della Lombardia**, comunicando il **rigetto dell'istanza**, negava pertanto il rimborso ivi richiesto.

A parere dell'ufficio, in particolare, risultava **inapplicabile** al caso di specie l'[articolo 8, comma 4, L. 212/2000](#) (c.d. **Statuto dei diritti del contribuente**), in quanto il suo ambito applicativo sarebbe da circoscrivere ai **rimborsi scaturenti da attività di rettifica/accertamento dell'Amministrazione finanziaria**, così da non far ricadere sul contribuente il costo della garanzia prestata qualora la pretesa impositiva risulti successivamente priva di fondamento e non, come in tal caso, a **una scelta consapevole del contribuente** il quale peraltro ottiene un vantaggio patrimoniale immediato costituito dal **rimborso dell'Iva**.

La **CTP Milano**, in aderenza alle tesi dell'ufficio, **respingeva il ricorso e compensava le spese**, in ragione della non univoca giurisprudenza di merito sull'argomento.

A tal proposito vale la pena richiamare un precedente di senso diametralmente opposto, rappresentato da una **sentenza del 5.12.2016** emessa dalla **CTP Bergamo** la quale, in buona sostanza, sosteneva che l'**interpretazione del citato articolo 8** avrebbe dovuto **prescindere da qualsiasi possibile distinzione** e che, ai fini della legittimità del rimborso dei costi della fideiussione sarebbe **irrilevante la circostanza che il contribuente avesse optato per una richiesta anticipata di rimborso**.

Secondo i giudici bergamaschi la disposizione in parola imporrebbe all'Amministrazione il rimborso per i costi sostenuti a causa del procedimento di attuazione del tributo e, il mancato riconoscimento del rimborso di tali oneri comporterebbe un'**ulteriore tassazione a carico dei contribuenti** che si ritroverebbero in una posizione creditoria nei confronti dello Stato, penalizzandoli ingiustamente rispetto ad altri (in tal senso anche la **Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14024/2009**).

Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie, va evidenziato come l'[articolo 7 L. 167/2017](#), contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017), preveda ora un **indennizzo forfetario, pari allo 0,15% dell'importo garantito**, ai soggetti che prestano garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'esecuzione dei **rimborsi Iva di cui all'[articolo 38- bis D.P.R. 633/1972](#)**.

Si evidenzia inoltre che tale modifica normativa era volta, tra l'altro, a chiudere la **procedura di infrazione n. 2013/4080** avviata nel 2013 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, con riferimento ai **tempi eccessivamente lunghi nell'erogazione dei rimborsi Iva**.

Tale indennizzo, che potrà essere versato solamente alla scadenza dei termini per l'emissione dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero qualora sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso Iva, costituisce una sorta di **ristoro forfetario dei costi finanziari sostenuti per ottenere il rilascio della garanzia** e potrà essere richiesto a partire dalle istanze di rimborso presentate con la **dichiarazione annuale dell'Iva relativa all'anno 2017** e dalle **istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018**.

La disposizione normativa richiamata si inserisce e costituisce così una sorta di **“doppio binario”** rispetto al citato [articolo 8, comma 4, L. 212/2000](#), la cui validità, pur in assenza dei richiamati decreti attuativi, è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di diritto.

Ritornando al caso di specie, secondo i giudici meneghini, se allo stesso fosse stato applicabile l'[articolo 8, comma 4, L. 212/2000](#), che contiene previsioni ben più ampie rispetto all'[articolo 7 L. 167/2017](#), non ci sarebbe stato bisogno dell'emanazione di una nuova disposizione normativa per prevedere il rimborso delle fideiussioni contratte per il rimborso dell'Iva accelerato.

Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Accertamento analitico-induttivo

di **EVOLUTION**



L'articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973 individua un metodo di accertamento cd. analitico-induttivo (o anche analitico-presuntivo) che consente all'ufficio di muovere dai dati analitici indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate, prescindendo parzialmente dalle scritture contabili.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita **Scheda di studio**.

Il presente contributo analizza gli elementi che caratterizzano l'accertamento analitico-induttivo secondo quanto disposto dal DPR 600/1973.

L'accertamento analitico-induttivo è una tipologia di accertamento ammissibile quando risulta l'**incompletezza, la falsità o l'inesattezza** dei dati indicati nella dichiarazione. Questi elementi devono risultare dall'ispezione delle **scritture contabili** e dalle altre verifiche di cui all'[articolo 33 del D.P.R. 600/1973](#), ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle **registrazioni contabili** sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#).

Risulta essere fondamentale **distinguere l'accertamento analitico-induttivo** dalla diversa tipologia prevista dal secondo comma dell'articolo 39, ovvero quella dell'**accertamento induttivo puro**.

Il discriminio tra le due diverse metodologie accertative deve essere ricercato nella **parziale o totale inattendibilità delle scritture contabili**.

Nel primo caso, se l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da compromettere l'attendibilità dell'intero impianto contabile, l'ufficio può soltanto **completare** le lacune riscontrate; nel secondo caso invece, considerato che le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l'attendibilità di tutti i dati contabili, l'ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti, procedendo a determinare l'imponibile in base a **presunzioni anche non gravi, precise e concordanti** (Cassazione, 7 ottobre 2016 n. 20132).

Il controllo svolto dall'Amministrazione Finanziaria si viene a compiere in presenza di presunzioni, le quali, ai sensi dell'[articolo 2727 cod. civ.](#), sono considerate come conseguenze che la legge o il giudice trae da un **fatto noto** per risalire ad un fatto ignorato. Tali presunzioni vengono distinte in legali oppure semplici:

- sono **presunzioni legali** quelle la cui valenza in termini probatori è stabilita direttamente dalla legge, non essendo concesso al giudice discostarsi da tale valutazione. Esse si distinguono, poi, in **relative** e **assolute**, a seconda che sia o meno prevista la possibilità di fornire prova contraria.
- sono **presunzioni semplici**, invece, sono quelle in cui la legge rimette al libero apprezzamento del giudice la valutazione circa il valore probatorio delle stesse.

Affinché possano assumere valore probatorio, le presunzioni devono essere:

- **gravi**, ovvero devono essere altamente attendibili;
- **precise**, ossia dotate di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa e altrettanto verosimile interpretazione;
- **concordanti**, quindi non contrastanti tra loro e non contraddette da altri elementi probatori caratterizzati da un elevato grado di certezza.

È consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la relazione tra il **fatto noto** e quello **ignoto** non debba avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo derivi dal primo come **conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile**, secondo un criterio di **normalità**.

La determinazione analitico-induttiva delle attività sottratte a tassazione viene comunemente definita **ricostruzione** e può avvenire con diverse modalità.

Secondo la circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, contenente le istruzioni sull'attività di verifica, i diversi metodi di **ricostruzione indiretta** possono essere sostanzialmente distinti in tre categorie, ovvero:

- **ricostruzioni basate sui dati relativi alla movimentazione delle merci**;
- **ricostruzioni basate sui dati relativi ai fattori della produzione o ad altri elementi strutturali**;
- **ricostruzioni basate su altri elementi di fatto o documentali**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Developed by valcarenghi / firepack

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

M IL FIGLIO DEL SECOLO



Antonio Scurati

Bompiani

Prezzo – 24,00

Pagine – 848

È un romanzo, sì, ma un romanzo in cui d'inventato non c'è nulla. Al contrario, ogni singolo accadimento, personaggio, dialogo o discorso è storicamente documentato o autorevolmente testimoniato da più di una fonte. È la storia dell'Italia tra il 1919 e il 1925, dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento al delitto Matteotti, la storia di un Paese che si consegna alla dittatura, la storia di un uomo (M, il figlio del secolo) che rinasce molte volte dalle proprie ceneri. La storia della Storia che ci ha resi quello che siamo.

SCOPERTE



Leonard Bernstein


Il Saggiatore

Prezzo – 32,00

Pagine – 472

Quella di Leonard Bernstein, compositore e direttore d'orchestra statunitense tra i più innovativi e travolgenti, è stata un'opera di scavo nella cultura musicale e sociale durata cinquant'anni, dalle astrazioni delle Piano Variations di Aaron Copland del 1930, alle lotte fra gang nella New York anni cinquanta di West Side Story, all'evaporazione delle avanguardie agli albori degli ottanta, passando per il terrore nucleare, la lotta per i diritti civili, la Guerra fredda, la strage in Vietnam. All'apice della popolarità, Bernstein si ferma a raccogliere i suoi scritti e crea un mosaico di immagini e suoni, vite e vicende che restituiscono il volto radicale dell'America, un ritratto vivido in cui la storia civile confluiscie in quella musicale e la musica si fa strumento di trasformazione della civiltà. Nel centesimo anniversario della nascita, il Saggiatore pubblica le Scoperte di Leonard Bernstein, in cui il compositore esplora i continenti antichi della musica classica, le nuove città del pop e gli edifici in chiaroscuro del jazz. Da ogni scoperta affiorano infinite storie, ricordi personali e interpretazioni collettive: memorie che attingono all'infanzia, alla vita familiare e alla precoce educazione musicale, come ai fatti di cronaca, ai drammi e alle rivoluzioni che hanno segnato il Novecento, o ancora analisi illuminanti sui maestri di sempre, Beethoven e Mahler, Mozart e Stravinsky, ma anche Koussevitzky e Copland. Senza mai perdere di vista i veri destinatari della sua arte: i giovani, a cui Bernstein dedica musiche, ascolti, lezioni, concerti, in un costante e trascinante coinvolgimento. Scoperte è per Bernstein anche un'occasione per ripercorrere i momenti cruciali della propria carriera, attraverso teatri indimenticabili e incontri straordinari, opere di successo come West Side Story, Candide e On the Town e pietre miliari come Kaddish. E, infine, per aprire ai lettori lo scrigno prezioso in cui ha accumulato negli anni documenti, lettere, poesie, scritti critici, fotografie intime che restituiscono oggi il ritratto di un compositore e uomo formidabile, un cittadino del mondo che ci chiede di ammirare insieme a lui la bellezza che si cela dietro ogni scoperta.

GLI ULTIMI PASSI DEL SINDACONE



Andrea Vitali


Garzanti

Prezzo – 18,60

Pagine – 256

Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che il grasso ce l'ha tutto attorno all'addome. Cinquant'anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza figli, esercita in proprio la professione di ragioniere. Per vincere quel senso di vuoto che a volte lo aggredisce, più che per uno slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della propria clientela è riuscito a farsi eleggere sindaco di Bellano. Per tutti, e per ovvie ragioni, lui è il Sindacone. L'attività istituzionale non lo occupa più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità correnti, riunisce la giunta ogni due mesi, due mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto questo aspetto, il Sindacone sembra aver impresso una svolta. Convoca la giunta ogni dieci giorni, a volte anche ogni settimana. Una voce o due all'ordine del giorno, una mezz'oretta di riunione e ciao. Ma oggi, 22 dicembre 1949, ha superato ogni limite: ha indetto una riunione per la sera della Vigilia di Natale. Per discutere di cosa? Di niente. Per scambiare gli auguri. E a più di uno degli assessori che si sono visti recapitare a mano la convocazione è saltata la mosca al naso. Per dirla tutta, al geometra Enea Levore è venuto il preciso sospetto che sotto a quella frenesia si nasconde qualcosa. Ma cosa? Basterebbe chiederlo al vicesindaco Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca rigorosamente cucita.

Sono corso verso il Nilo



Ala-al-Aswani

Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 384

Cairo, 25 gennaio 2011. Venticinquemila manifestanti in rivolta contro Mubarak occupano piazza Tahrir. Mentre sbocciano storie d'amore e si infiamma la passione politica, un giovane attivista viene assassinato dai militari. Un delitto perpetrato alla luce del sole, eppure avvolto dal mistero. Dania, studentessa di Medicina nonché figlia del capo dei servizi segreti egiziani 'Alwani, vede morire in piazza il suo ragazzo, Khaled. Lì ci sono anche Asma' e Mazen. Lei è

un'insegnante di inglese che si rifiuta di indossare il velo e di contribuire a un sistema scolastico corrotto. Lui è il figlio di un attivista degli anni settanta e lavora come ingegnere in un cementificio. Anche il più riluttante Ashraf, il cui appartamento si affaccia sulla piazza, si lascia coinvolgere nelle proteste. Di famiglia copta, nei giorni della rivoluzione si ritrova solo con la domestica Ikram: la moglie si è rifugiata lontano dal centro città a casa della famiglia paterna. I personaggi messi in scena da 'Ala al-Aswani si ritrovano a un bivio e sono chiamati a compiere scelte delicate. Ma come Saturno la rivoluzione divora i suoi figli, soprattutto in una repubblica che è repubblica solo per finta.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >